

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Frata ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. OMISSIS/2010 promossa da:

CORRENTISTA

**contro**

*attore opponente*

BANCA SPA

*convenuta opposta*

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato il CORRENTISTA ha convenuto in giudizio la Banca S.p.A., proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. OMISSIS/2010 emesso nei suoi confronti dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia.

L'opponente ha esposto che con il predetto decreto si è ingiunto il pagamento della somma di euro 33.516,96 oltre interessi e spese legali;

che, tuttavia, tale somma non era dovuta, per plurimi motivi.

Ha dedotto, in particolare, l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza di idonea prova scritta del credito, contestando altresì l'esattezza delle somma ingiunta, il tasso debitorio applicato dalla banca, nonché deducendo l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi;

ha rilevato, inoltre, che la Banca era già intervenuta in una procedura esecutiva immobiliare, a carico dell'attore, nella quale aveva già conseguito soddisfazione integrale alla propria pretesa.

Costituendosi in giudizio la Banca S.p.A, ha contestato quanto *ex adverso* dedotto, deducendo la sussistenza della prova del credito azionato, derivante dalla produzione di tutti gli estratti conto, sia in sede monitoria che nel giudizio di opposizione;

la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in conformità alla normativa vigente, stante la pattuizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi dal 30.06.2000, rilevando altresì come in precedenza il conto non avesse registrato passività.

Ha dedotto, inoltre, di essere intervenuta nella procedura esecutiva immobiliare innanzi al Tribunale di Brescia avente R.E.I. n. OMISSIS/04 e di avere poi agito in via monitoria per il residuo, non avendo conseguito soddisfazione integrale del proprio diritto di credito in tale sede.

Ha precisato, in particolare, che il proprio credito ammontava ad euro 19.432,50 quale saldo debitore del c/c n. OMISSIS, al 31.12.2009, e ad euro 14.084,46 quale residuo importo del mutuo ipotecario, al 31.12.2009, oltre interessi.

La convenuta ha pertanto richiesto il rigetto delle avverse domande, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e in ogni caso con condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta. Il g.i. Dott. de Lellis, cui la presente causa era in precedenza assegnata, con ordinanza in data 30.11.2010 ha concesso la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;

senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, la causa è stata poi rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.01.2015, alla quale il G.O.T. dott. Veller ha rinviato per i medesimi incumbenti all'udienza del 24.03.2016 e successivamente del 3.11.2016.

A seguito di provvedimento del giud. coordinatore Dott. Sabbadini in data 26.10.2016, la causa è stata assegnata a questo Giudice e trattenuta in decisione all'udienza del 3.11.2016, previa concessione alle parti dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

Con ordinanza in data 30.01.2017 la causa è stata rimessa sul ruolo istruttorio, attesa la mancanza del fascicolo monitorio.

All'udienza del 30.03.17, acquisito il fascicolo monitorio con la documentazione allegata, la causa è stata nuovamente trattenuta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione viene redatta in conformità al criterio di sinteticità cui devono ispirarsi gli atti e i provvedimenti del giudice depositati telematicamente (ai sensi dell'art 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132).

L'opposizione è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento, con conseguente conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto.

Deve in primo luogo osservarsi come la Banca opposta, oggi formalmente convenuta, sebbene avente la veste sostanziale di attrice, abbia provato documentalmente l'esistenza del proprio credito nell'ammontare indicato nel decreto ingiuntivo opposto.

Parte convenuta, infatti, ha prodotto il contratto di conto corrente n. OMISSIS del 19.05.1999 (doc. 3 fascicolo monitorio), in cui sono indicate le condizioni economiche applicate nel rapporto *inter partes*, quali tassi e spese di tenuta del conto, così come l'atto di mutuo ipotecario in data 28.02.2002 (doc. n. 6 fascicolo monitorio), oltre alla movimentazione integrale del conto corrente (doc. n. 15 fascicolo convenuta).

Le doglianze sollevate dalla difesa attorea in relazione all'applicazione di interessi anatocistici e la contestazione del tasso debitorio applicato dalla Banca opposta sono state formulate in modo del tutto generico, palesando l'infondatezza dell'opposizione.

In relazione al tasso debitorio, basti osservare che esso risulta regolarmente pattuito (cfr. contratto di conto corrente sub doc. 3 fascicolo monitorio).

Parte attrice, inoltre, si è limitata ad allegare apoditticamente l'inesattezza delle somme ingiunte, affidando la propria opposizione a critiche formulate in modo generico negli scritti difensivi;

la richiesta di c.t.u. risulta, pertanto, del tutto esplorativa, atteso che nemmeno parte attrice ha ritenuto di affidare ad un consulente di parte l'incarico di redigere una perizia con la quale verificare previamente eventuali profili di illegittimità o di erroneità nel saldo richiesto, non potendosi certamente demandare tale compito ad un consulente d'ufficio, sul mero presupposto che la mole della documentazione prodotta dalla banca (movimentazione integrale del c/c), "costituito da un plico di oltre 110 fogli, molti di essi stampati fronte-retro" ne renda difficoltosa la consultazione e l'analisi.

Quanto all'asserito addebito di interessi anatocistici, si osserva quanto segue.

Rilevato come il rapporto risulti essere stato acceso nel 1999, deve essere ritenuta la nullità della clausola contrattuale di capitalizzazione degli interessi debitori con periodicità trimestrale, in quanto in contrasto con la disciplina dettata in materia di anatocismo dall'art. 1283 c.c., senza che tale deroga potesse considerarsi giustificata dalla sussistenza di usi normativi difformi.

Sul punto possono essere solo rammentate le pronunce giurisprudenziali ormai assolutamente consolidate in tale senso, con l'effetto che gli interessi anatocistici eventualmente addebitati dalla Banca per tutto il periodo antecedente all'adeguamento del conto alle sopravvenute disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 120 TUB - nella formulazione all'epoca vigente - e alla delibera C.I.C.R. del 9.2.2000 devono essere scomputati in sede di rideterminazione del saldo finale.

Tuttavia, dalla documentazione in atti emerge come dal 19.05.1999 (data di apertura del contratto di conto corrente) sino al successivo momento di adeguamento alla delibera C.I.C.R., il saldo non abbia mai presentato passività e non si sia, pertanto, registrata alcuna capitalizzazione degli interessi passivi (si veda il doc. 10 del fascicolo monitorio) – circostanza peraltro nemmeno contestata specificamente dalla parte opponente.

In relazione a tale periodo, pertanto, non si pone alcuna questione di scomputo degli interessi anatocistici, in mancanza di alcun addebito dei medesimi da parte della Banca.

A seguito dell'adeguamento del conto corrente alla citata delibera C.I.C.R. (ovvero dal 30.06.2000, cfr. doc. 9 fascicolo monitorio, nonché si veda l'estratto conto del 30.06.2000, sub. doc. 15 fascicolo convenuta opposta), con conseguente introduzione della pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, gli interessi a tale data maturati vanno da tale momento capitalizzati, diventando così suscettibili di produrre a loro volta interessi, secondo quanto consentito dal secondo comma dell'art. 120 TUB (nella formulazione all'epoca vigente e operante sino al 31.12.2013).

Nel caso di specie il primo addebito di interessi debitori si è registrato in data 30.06.2000, come confermato dalla documentazione prodotta atti (cfr. doc. 5 fascicolo monitorio).

Ne consegue che la prassi seguita dalla Banca opposta risulta del tutto legittima, in quanto conforme alla disposizione normativa.

Si osservi, peraltro, come dette conclusioni non possano certamente risultare confutate in considerazione della circostanza che, in relazione al rapporto in esame, si possa registrare una evidente sproporzione tra gli interessi creditori e quelli debitori, con la conseguenza che, nella sostanza, la capitalizzazione trimestrale dei primi sia risultata insignificante; o, in relazione alla

circostanza che il rapporto di conto corrente avesse sempre operato in affidamento o in scoperto, con l'effetto che nessun interesse creditore sia mai stato erogato.

Ciò deriva, invero, dalle contingenze del rapporto, ma non esclude che sul piano contrattuale risulti effettivamente osservata la prescrizione della pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, di cui all'art. 120, comma 2, TUB, a prescindere dal concreto risultato derivante da tale prassi.

Si può altresì osservare, per completezza, che nemmeno può trovare applicazione al caso in esame la modifica legislativa successivamente intervenuta in tema di anatocismo: come è noto, infatti, l'art. 1, comma 629, della legge n. 147/2013 ha modificato il secondo comma dell'art. 120 TUB (previsione, peraltro, da ultimo ulteriormente modificata dall'art. 17 bis del D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella Legge 8 aprile 2016, n. 49), rendendo illegittima, con decorrenza dal 1.01.2014, qualsiasi prassi anatocistica nei rapporti bancari, e conseguentemente vietando l'addebito di interessi anatocistici passivi.

Deve rilevarsi, inoltre, come nella propria comparsa conclusionale la parte opponente abbia eccepito la nullità del contratto di conto corrente per mancanza della forma scritta *ad substantiam*, risultando il medesimo sottoscritto solo dall'attore e non anche dalla banca.

A prescindere dalla tardività dell'eccezione - rilevata dalla convenuta opposta - trattandosi, peraltro, di questione rilevabile d'ufficio, deve ritenersi l'infondatezza della medesima.

Ed invero, premesso come la contestazione della nullità del contratto per difetto di forma scritta risulti smentita dalla produzione in giudizio del documento contrattuale sottoscritto dal correntista, questo giudice ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo cui il requisito formale imposto in materia dal T.U.B. si sottragga all'inquadramento nell'ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (forma scritta *ad substantiam* e *ad probationem*), rinvenendo la sua origine nella normativa comunitaria e collocandosi nell'alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi di nullità, eccepibile solo dalla parte destinataria della protezione.

Deve pertanto ritenersi che la ratio di tale disciplina sia quella di garantire protezione alla parte contrattuale ritenuta a priori meritevole di tutela, in quanto considerata sul piano negoziale più debole, ritenendosi assicurata detta protezione per il solo fatto che il regolamento contrattuale sia trasfuso in un documento, in modo da assicurare al cliente della banca la possibilità di conoscere e consultare in ogni momento le condizioni negoziali pattuite, per definizione complesse a ragione del tecnicismo del rapporto bancario.

La produzione in giudizio, pertanto, del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal correntista vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore, privando di fondamento l'eccezione di nullità sollevata dall'attore; secondo un orientamento, a lungo prevalente nella giurisprudenza sia di merito che di legittimità, la produzione in giudizio del documento sottoscritto dalla controparte contrattuale costituisce, anzi, valido equipollente della sottoscrizione mancante (in questo senso, *ex multis*, cfr. Cass. n. 17740/2015, secondo cui "la parte che non ha materialmente sottoscritto il contratto per il quale sia richiesta dalla legge la forma scritta può validamente perfezionarlo, al fine di farne valere gli effetti contro l'altro contraente sottoscrittore, sia producendolo in giudizio sia manifestando stragiudizialmente alla controparte per iscritto la volontà di avvalersi del contratto, sempreché tale conferma non sopraggiunga dopo che la controparte abbia già revocato il proprio assenso, ciò rendendo impossibile la formazione dell'accordo contrattuale"). Non ignora questo giudice che un diverso e più recente orientamento ritiene, invece, essenziale il requisito della sottoscrizione da parte della banca (Cfr. Cass., n. 36/2017; Cass., 5919/2016; Cass., 8395-8396/72916), in quanto l'art. 23 del TUF imporrebbe una forma bilaterale *ad substantiam* e la produzione in giudizio, da parte della

banca, del contratto-quadro non sottoscritto – nel caso di contratto di investimento – non costituirebbe idoneo equipollente della sua sottoscrizione.

Deve peraltro rilevarsi che con la recente ordinanza n. 10447 del 27.04.2017 la Prima Sezione della Corte di Cassazione, atteso il contrasto registratosi sul tema, ha trasmesso gli atti al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, accanto a quella dell'investitore, anche la sottoscrizione *ad substantiam* dell'intermediario.

Dall'ordinanza, peraltro, traspare l'adesione all'orientamento che ammette che la sottoscrizione da parte del cliente sia sufficiente a integrare il requisito della forma scritta ex art 23 TUF, non ritenendosi, invece, necessaria la sottoscrizione della banca, potendo essere manifestata in qualsiasi forma ammessa dall'ordinamento.

In attesa della decisione delle Sezioni Unite sulla questione, alla luce delle osservazioni già esposte, questo giudice ritiene di condividere il primo orientamento richiamato; ne consegue l'infondatezza di tale questione di nullità (così come eccepita dalla parte opposta).

Per quanto concerne, infine, la contestazione dell'attore in relazione all'importo residuo richiesto dalla Banca a titolo di saldo del mutuo ipotecario, in considerazione dell'intervento della Banca in una procedura esecutiva, la convenuta opposta ha chiarito che l'importo richiesto in tale sede ammontava ad euro 84.966,83 in via privilegiata ipotecaria, oltre alle spese legali, pari ad euro 4.359,80. Ha altresì precisato che l'importo di euro 84.966,83 è derivato da quello di euro 77.782,66, quale capitale residuo al 28.02.2005, in relazione all'esposizione debitoria del mutuo ipotecario, nonché da quello di euro 7.184,17 a titolo di interessi di mora, calcolati al tasso convenzionale sino al 31.05.2007.

All'esito della procedura esecutiva è stata riconosciuta alla Banca la somma di euro 75.693,46; ne consegue che residua un credito della Banca, pertanto legittimamente richiesto in sede monitoria, per la somma capitale residua, oltre agli interessi.

Non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di prescrizione sollevata dall'attore, formulata in termini del tutto generici, sul presupposto che il contratto di conto corrente sarebbe cessato nel 1999, risultandone l'infondatezza, dovendosi peraltro rilevare che la chiusura del conto corrente è avvenuta in epoca ben successiva, ovvero in data 28.11.2007.

Si rileva, infine, la superfluità delle istanze istruttorie reiterate dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, attesa l'irrilevanza e inammissibilità della consulenza tecnica d'ufficio richiesta, che per le ragioni già indicate si appalesa del tutto esplorativa.

Alla luce delle ragioni esposte l'opposizione in esame deve essere respinta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (in attuazione del D.L. 1/2012), entrato in vigore – ex art. 29 – il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U. n. 77 del 2.04.2014, per espressa previsione normativa (art. 28) applicabile alle liquidazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della disciplina. Si osserva, infatti, che l'attività difensiva si è esaurita in data successiva al 3.04.2014, essendo cessata con il deposito delle memorie di replica; devono pertanto trovare applicazione i nuovi criteri di liquidazione del compenso per l'intera attività (cfr. Cass. 12.10.2012, n. 17406).

In applicazione di tali criteri, tenuto conto, in particolare, dell'attività difensiva espletata e del valore della causa, le spese di lite sono liquidate a carico dell'opponente in complessivi euro

5.355,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:

- rigetta l'opposizione proposta dal CORRENTISTA nei confronti di Banca S.p.A. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo già dichiarato esecutivo n. 5198/2010 emesso dal giudice unico presso il Tribunale di Brescia;

- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 5.355,00, per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Così deciso in Brescia il 28 giugno 2017

**Il Giudice  
Dott.ssa Laura Frata**

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*